



Sistema di elezione dei candidati delle liste di minoranza linguistica collegate, per la regione Valle d'Aosta, nelle elezioni europee

A.C. 1175

Dossier n° 609 - Schede di lettura
28 aprile 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1175
Titolo:	Modifica all'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei candidati delle liste di minoranza linguistica collegate, per la regione Valle d'Aosta, nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Manes
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	24 maggio 2023
assegnazione:	30 giugno 2023
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	V, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 1175](#) si compone di un unico articolo e interviene sull'articolo 22 della legge n. 18 del 1979, in materia di **elezione dei candidati delle liste di minoranza linguistica collegate**, per la **regione Valle d'Aosta**, nelle **elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**.

Tale proposta di legge, come evidenzia la relazione illustrativa di accompagnamento, mira a tutelare la minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, da sempre fortemente penalizzata dalla mancata possibilità, secondo l'attuale disciplina dettata dalla legge n. 18 del 1979, di assicurare l'elezione di un proprio rappresentante nel Parlamento europeo.

A tale proposito, si segnala che, ai sensi dell'articolo 12, nono comma, della legge n. 18 del 1979, ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, ai fini dell'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. Chi intende votare per i candidati della lista collegata può esprimere, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, una sola preferenza in luogo delle ordinarie tre preferenze. L'ufficio elettorale nazionale, ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. L'articolo 22, secondo comma, prevede che, concluse le elezioni, i candidati delle due liste (nazionale e collegata) della stessa circoscrizione siano uniti in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali. Sono, quindi, proclamati eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che abbiano ottenuto le cifre individuali più elevate.

Ciò posto, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 22, oggetto di modifica, laddove nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, il candidato della minoranza linguistica, che abbia ottenuto almeno 50 mila preferenze personali e che non risulti direttamente eletto sulla base della graduatoria complessiva, occupa l'ultimo seggio assegnato in quella circoscrizione alla lista nazionale di riferimento, accedendo dunque al Parlamento europeo in sostituzione dell'ultimo eletto.

La suddetta disciplina speciale è volta a dare attuazione, nello specifico ambito elettorale europeo, all'articolo 6 della Costituzione, il quale impegna la Repubblica alla tutela, con apposite norme, delle minoranze linguistiche.

Sul punto, tuttavia, la relazione illustrativa osserva che, avendo luogo la ripartizione dei seggi nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte da più regioni con un corpo elettorale quantitativamente non omogeneo, tale criterio è particolarmente penalizzante per la regione Valle d'Aosta, che è compresa nella circoscrizione Nord-Ovest con regioni come il Piemonte e la Lombardia. Invero, sempre secondo la relazione illustrativa medesima, la cifra di 50 mila

preferenze è irraggiungibile per un candidato valdostano, il quale in Valle d'Aosta può contare su circa 98.187 elettori e che, dunque, non può ottenere un simile numero di preferenze richiesto dal meccanismo di collegamento.

Alla luce di quanto esposto, l'**articolo 1** del provvedimento in esame, introducendo un nuovo periodo al terzo comma del già citato articolo 22 della legge n. 18 del 1979, prevede una deroga al meccanismo di sostituzione in esame per i candidati delle liste presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta. In particolare, per questi ultimi viene **ridotta da 50 mila a 25 mila la cifra individuale di preferenze** necessaria affinché il candidato della minoranza linguistica - che non sia incluso nella graduatoria complessiva degli eletti per il Parlamento europeo - sostituisca l'ultimo eletto nella graduatoria medesima.

Il sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

In Italia, la disciplina del sistema elettorale delle elezioni europee è contenuto nella legge n. 18 del 1979, modificata e integrata da provvedimenti legislativi successivi, tra cui la legge n. 10 del 2009, la quale ha introdotto una soglia di sbarramento, e la legge n. 65 del 2014, sulla rappresentanza di genere.

In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4 per cento e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell'ambito delle cinque circoscrizioni territoriali macroregionali nelle quali è diviso il territorio nazionale.

Le circoscrizioni sono le seguenti: Italia nord-occidentale (che comprende Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia con capoluogo Milano); Italia nord-orientale (che comprende Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna con capoluogo Venezia); Italia centrale (che comprende Toscana, Umbria, Marche e Lazio con capoluogo Roma); Italia meridionale (che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria con capoluogo Napoli); Italia insulare (che comprende Sicilia e Sardegna con capoluogo Palermo). Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico nazionale.

Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l'età minima è di 25 anni.

Le candidature si presentano nell'ambito delle suddette circoscrizioni; un candidato può presentarsi in più circoscrizioni.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30 mila e non più di 35 mila elettori. In ogni regione della circoscrizione devono essere raccolte almeno 3 mila firme. Sono esonerati dall'obbligo di sottoscrizione i partiti politici che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, eletti con il proprio contrassegno, e i partiti costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali.

La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza.

Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono, quindi, riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame - che interviene sulla legge n. 18 del 1979 in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - è riconducibile alla materia **elezione del Parlamento europeo**, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera f), di competenza esclusiva statale.